



COMUNE DI BOBBIO PELLICE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Caduti per la Libertà, 7 - 10060

Tel: 0121 957882

Email: info@comune.bobbioestelle.to.it

PEC: protocollo.comunebobbioestelle@pec.it

www.comune.bobbioestelle.to.it

C.F. e P.IVA 02168110019

ORDINANZA N° 12/24

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto che il Comune di Bobbio Pellice, nell'ambito della gestione della propria pista agro-silvo-pastorale che conduce dalla località Villanova alla Conca del Prà, intende consentire un transito ai mezzi motorizzati, in modo controllato e limitato, a fini turistici.

Vista la L.R. del Piemonte n. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27", art.2, comma 6: Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6 bis.: fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

Richiamata la Legge Regionale n. 16/17 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017", art. 137 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 45/1989): "1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente: < Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado.

Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, per quanto riguarda unicamente gli aventi diritto, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo



www.upslowtour.it



forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000, nonché la determinazione n.294 del 31/07/2018 della Regione Piemonte con la quale vincola alla presenza di un'unica area di sosta all'imbocco della Conca del Prà. e la Determinazione del Dirigente di Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino n. 20-6958/2019 del 25/06/2019;

Vista la L.R. del Piemonte n. 4/09 e s. m. ed i. "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 7 (Viabilità silvo-pastorale e vie di esbosco): 1. La viabilità silvo-pastorale è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti scopi: a) accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo-pastorali; b) attività antincendio, di vigilanza, di soccorso, attività professionali didattiche e scientifiche e altri compiti di interesse pubblico.

Vista la L.R. del Piemonte n. 12/10 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte." e le norme relative alla Rete Natura 2000, che incidono sulla gestione della pista in oggetto (presenza del SIC Prà-Barant e del sentiero facente parte della rete escursionistica regionale).

Sottolineato che la Conca del Prà, oltre ad ospitare due degli alpeggi del Comune, rappresenta un esempio unico per la sua straordinaria bellezza naturale, è da sempre oggetto di grande interesse turistico e, nell'insieme, una delle principali risorse per l'economia del paese.

Considerato che la 45/89 e s. m. ed i. consentiva il transito sulle piste, oltre che agli aventi titolo, anche per l'accesso a strutture agrituristiche, determinando nel caso del Prà una forte disparità tra le strutture esistenti in loco e più in quota. Questo, unito alla grande attenzione cui è sottoposta la località da parte di tutte le componenti sociali e politiche, e alle varie interpretazioni delle leggi esercitate sia dai fruitori che dagli organi di vigilanza, hanno provocato in tutti questi anni innumerevoli controversie e continui contenziosi;

Vista l'appetibilità del luogo per le sue caratteristiche paesaggistiche uniche e il grande numero di attività produttive presenti su quel territorio, l'amministrazione comunale di Bobbio Pellice ritiene opportuno ribadire le proprie finalità in ordine alla gestione della pista stessa:

1. salvaguardare l'integrità della Conca del Prà dal transito incontrollato di mezzi motorizzati;
2. preservare l'ecosistema della zona in parte compresa all'interno di un SIC. Si fa qui espresso riferimento alla salvaguardia della specie protetta, la salamandra Lanzai;
3. conciliare allo stesso tempo l'incremento e la promozione dell'afflusso al Prà dei turisti sia piedi che con i mezzi motorizzati;
4. salvaguardare e agevolare le attività economiche/produttive locali, di tipo agricolo e turistico;

Visto inoltre che, nel rispetto della rete escursionistica regionale, nella quale è compreso un tratto della pista Villanova-Prà, il Comune ha verificato la possibilità che tale situazione sussista, qualora ritenuto possibile ed opportuno dal Comune stesso. Che nel caso in esame la pista è già quotidianamente percorsa dai fruitori "aventi diritto" e che il progetto introduce una nuova possibilità di transito, ma contenuto e regolamentato.

Valutato che rispetto alla LR 4/09 e s. m. ed i. "Gestione e promozione economica delle foreste", si ritiene di poter comprendere "l'interesse pubblico" all'interno delle fattispecie consentite al transito sulle piste con mezzi motorizzati, come declinato all'art. 7, interpretando quale interesse pubblico anche il grande peso turistico e quindi economico rappresentato dall'affluenza turistica per la vita dell'intero Comune, e in modo indiretto della Valle.



Valutato che la pista per il Prà può essere definita idonea al traffico veicolare ordinario solo se tale traffico risulti contenuto e venga precisamente regolamentato, e solo previ gli accorgimenti necessari alla messa in sicurezza della pista stessa.

Visto in tal senso il regolamento predisposto dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 settembre 2018, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2019 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01 giugno 2020;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 27/01/2023 con la quale conferisce la responsabilità dell'area Amministrativa e Tecnica al Sindaco VIGNOLA Mauro;

Visto l'Atto della Città Metropolitana di Torino, N. DD 1797 del 04/04/2024 - Rep. di struttura DD-TA3 N. 20 – D.D. Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Direzione Sistemi Naturali - Prat.0011_2024 V.I. - Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. – Giudizio d'Incidenza Positivo con prescrizioni relativo al transito sulla "Pista agro-silvo-pastorale Villanova-Conca del Prà", nel Comune di Bobbio Pellice (Sindaco sig. Mauro Vignola) - ZSC IT1110032 "Oasi del Prà-Barant", allegato materialmente alla presente;

Visti gli orari di salita e discesa dalla Località Prà:

Transito in salita: 9,00-10,00, 11,00-12,00, 17,00-18,00 dovrà terminare presso l'area di sosta al massimo 30 minuti dopo l'ora di scadenza;

Transito in discesa: 15,30-16,30, 21,00-22,00 e dovrà terminare in Località Villanova al massimo 30 minuti dopo l'ora di scadenza;

ORDINA

che la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà, la quale risulta a servizio di più strutture ricettive, venga riconosciuta idonea ad un transito veicolare ordinario, limitato e organizzato secondo le norme previste nel regolamento approvato dal Comune di Bobbio Pellice con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 settembre 2018, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2019 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01 giugno 2020;

Che tale percorso, in riferimento al suddetto regolamento ed al suo utilizzo a fini turistici, sia percorribile, con tagliando rilasciato dalla Trattoria Villanova, esclusivamente per il raggiungimento dell'area di parcheggio, utilizzabile dai fruitori delle strutture ricettive e dai turisti in generale, nei seguenti orari:

Transito in salita: 9,00-10,00, 11,00-12,00, 17,00-18,00 dovrà terminare presso l'area di sosta al massimo 30 minuti dopo l'ora di scadenza;

Transito in discesa: 15,30-16,30, 21,00-22,00 e dovrà terminare in Località Villanova al massimo 30 minuti dopo l'ora di scadenza;

Bobbio Pellice, li 5 giugno 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(VIGNOLA Mauro).



www.upslowtour.it

